



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.2.2016
COM(2016) 63 final

2016/0037 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("APE con gli Stati partner dell'EAC"). Gli Stati partner dell'EAC sono Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda.

I negoziati si sono conclusi a livello di capi negoziatori il 14 ottobre 2014 a Bruxelles. L'accordo è stato siglato il 16 ottobre 2014 a Bruxelles.

Il Kenya beneficia attualmente del regime di cui al regolamento sull'accesso al mercato (MAR). Gli altri paesi della regione beneficiano attualmente dell'iniziativa "Everything but Arms" (Tutto tranne le armi) in quanto classificati tra i paesi meno sviluppati (PMS).

Non appena entrerà in vigore, l'accordo garantirà un regime di accesso uniforme agli Stati partner dell'EAC.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro¹ ("accordo di partenariato ACP-CE"), che prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'APE con gli Stati partner dell'EAC è un accordo commerciale orientato allo sviluppo. Offre agli Stati partner dell'EAC un accesso asimmetrico al mercato, che consente loro di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione; prevede un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti, contiene disposizioni in materia di norme di origine che agevolano le esportazioni e abolisce il ricorso alle sovvenzioni all'esportazione negli scambi tra le Parti. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, del TFUE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-CE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. Il capitolato d'onere del progetto è stato pubblicato nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto, che si è conclusa con l'aggiudicazione di un contratto quadro della durata di cinque anni a PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale della SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE, organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles, Belgio.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'APE con gli Stati partner dell'EAC non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Quattro dei cinque Stati partner dell'EAC sono paesi meno sviluppati beneficiari dell'iniziativa "Tutto tranne le armi", che offre loro un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti. Il Kenya beneficia del regolamento sull'accesso al mercato, che offre anch'esso un accesso al mercato dell'UE in esenzione da dazi e contingenti. Non si avrà pertanto alcuna incidenza sul bilancio, dal momento che l'accordo manterrà il loro accesso al mercato dell'UE alle medesime condizioni.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le disposizioni istituzionali dell'APE con gli Stati partner dell'EAC prevedono l'istituzione di un Consiglio APE, che è responsabile di vigilare sull'attuazione dell'APE. Il Consiglio APE è composto dai rappresentanti delle Parti a livello ministeriale e sarà assistito da un comitato degli alti funzionari.

Un comitato consultivo assisterà il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, del settore privato e delle parti economiche e sociali. L'APE con gli Stati partner dell'EAC è infine riesaminato ogni cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'APE con gli Stati partner dell'EAC contiene disposizioni in materia di scambi di merci, dogane e agevolazione degli scambi, ostacoli tecnici agli scambi, misure sanitarie e fitosanitarie, agricoltura e pesca.

Le disposizioni in materia di cooperazione per l'attuazione della dimensione relativa allo sviluppo fissano i settori prioritari di intervento ai fini dell'attuazione dell'APE con gli Stati partner dell'EAC, definiti nel programma indicativo regionale 2014-2020.

L'APE con gli Stati partner dell'EAC contiene impegni in materia di integrazione regionale, che favoriranno l'attuazione dell'unione doganale dell'EAC.

L'APE con gli Stati partner dell'EAC prevede altresì il proseguimento dei negoziati a livello regionale su servizi, politica della concorrenza, investimenti e sviluppo del settore privato, ambiente e sviluppo sostenibile, diritti di proprietà intellettuale e trasparenza negli appalti pubblici.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
- (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (Repubblica del Burundi, Repubblica del Kenya, Repubblica del Ruanda, Repubblica unita della Tanzania e Repubblica dell'Uganda), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato siglato il 16 ottobre 2014.
- (3) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro³, prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.
- (4) L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (5) Alla luce dell'articolo 139, paragrafo 4, dell'accordo, che prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della conclusione di detto accordo in una fase successiva.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore.

Articolo 3

1. L'accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 139, paragrafo 4, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione.
2. La seguente disposizione dell'accordo non è applicata a titolo provvisorio dall'Unione:
 - articolo 102, paragrafo 3.
3. La Commissione pubblica un avviso indicante la data di applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 4

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☒ ☒ Nessuna

4. MISURE ANTIFRODE

Per proteggere le risorse proprie dell'Unione europea l'accordo contiene disposizioni dirette ad assicurare la corretta applicazione, da parte del paese partner, delle condizioni stabilite per l'applicazione delle concessioni commerciali di cui al punto 3 ("Incidenza finanziaria"), in particolare all'articolo 16 sulle disposizioni speciali in materia di cooperazione amministrativa (la cosiddetta "clausola OLAF"), nel protocollo 1 relativo alle norme di origine e nel protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Queste disposizioni completano la legislazione doganale dell'Unione europea applicabile a tutte le merci importate (in particolare il codice doganale dell'Unione europea e relative disposizioni di applicazione) e le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il controllo delle risorse proprie [in particolare il regolamento (CE) n. 1150/2000 del Consiglio].